

Piano e relazione tecnica per la razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.



La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco il soggetto preposto ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) “*per espressa previsione normativa*”, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e “*non richiedono né l’abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*”.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l’applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l’incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un’informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l’ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell’ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell’azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall’entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L’esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all’IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:



le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.



II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sanluri partecipa al capitale delle seguenti società:

Denominazione Sociale	Tipo Partecipazione	Quota di partecipazione			
VILLASERVICE SPA	DIRETTA	12,50 %			
CISA SERVICE SPA	DIRETTA	6,36 %			
SOCIETA' CONSORTILE VILLASANTA	DIRETTA	14,29 %			

Riguardo alla "SOCIETÀ CONSORTILE VILLASANTA" si rileva che la medesima, oltre ad avere come oggetto sociale obiettivi non strettamente necessari per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'Ente, non è mai stata resa operativa, pertanto verranno posti in essere tutti gli atti ed adempimenti necessari per la sua liquidazione.



Riguardo alla Società "CISA SERVICE SRL" si ritiene venuto meno qualsiasi interesse a mantenere alcuna partecipazione delle predette società e pertanto si provvederà ad avviare le procedure previste dal Codice Civile, e dalle disposizioni statutarie della società, per la cessione della propria quota di partecipazione.

Dall'esame della struttura societaria di CISA SERVICE SRL si evidenzia quanto segue:

Numero degli amministratori: 1

Numero di direttori/dirigenti: 0

Numero di dipendenti: 11

CISA SERVICE SRL

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
0	0	0

Fatturato		
2011	2012	2013
7.244 euro	1.017.528 euro	1.206.126 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di "CISA SERVICE SRL"

Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni	119.235,00	86.357,00	52.689,00
C) Attivo circolante	1.093.125,00	1.377.059,00	1.331.175,00
D) Ratei e risconti	13.480,00	0,00	0,00
Totale Attivo	1.225.840,00	1.463.416,00	1.383.864,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Patrimonio netto	114.551,00	114.551,00	114.550,00
B) Fondi per rischi ed oneri	0,00	92.143,00	62.195,00
C) Trattamento di fine rapporto	33.752,00	46.529,00	53.642,00
D) Debiti	1.061.114,00	1.172.377,00	1.145.690,00
E) Ratei e Risconti	16.423,00	37.816,00	7.787,00
Totale passivo	1.225.840,00	1.463.416,00	1.383.864,00



Bilanci d'esercizio in sintesi di CISA SERVICE SRL:
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
A) Valore della produzione	879.341,00	1.017.527,00	1.272.728,00
B) Costi di produzione	827.676,00	955.432,00	1.256.150,00
Differenza	51.665,00	620.095,00	16.578,00
C) Proventi e oneri finanziari	-16.088,00	-37.870,00	-12.007,00
D) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
E) Proventi ed oneri straordinari	-18.470,00	-9.545,00	-1.000,00
Risultato prima della imposte	17.107,00	14.680,00	4.570,00
Imposte	17.107,00	14.680,00	4.570,00
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00

Differente discorso va effettuato per la "SOCIETÀ VILLASERVICE SPA", in quanto la medesima si occupa, in prevalenza, del trattamento e smaltimento dei rifiuti.



La Villaservice SpA presenta un bilancio in attivo ed il Comune di Sanluri beneficia di una consistente riduzione delle tariffe per lo smaltimento dell' Umido.

Infatti, a fronte di una tariffa di €. 92,00 a tonnellata, praticata alla generalita' degli utenti, al Comune di Sanluri viene praticata , in quanto socio, una tariffa di €. 70,00 a tonnellata.

In sostanza, ogni anno, il Comune di Sanluri riesce a risparmiare una cifra di circa 35/40 mila euro.

In conseguenza di ciò, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione azionaria della "SOCIETÀ VILLASERVICE SPA".

Dall'esame della struttura societaria si evidenzia quanto segue:

Dall'esame della struttura societaria si evidenzia quanto segue:

Numero degli amministratori: 3

Numero di direttori/dirigenti: 1

Numero di dipendenti: 47

VILLASERVICE SPA

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
185.004 euro	413.968 euro	14.368 euro

Fatturato		
2011	2012	2013
11.909.936 euro	12.886.730 euro	12.575.049 euro

Bilanci d'esercizio in sintesi di "SOCIETÀ VILLASERVICE SPA"
Stato patrimoniale

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
E) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0,00	0,00	0,00
F) Immobilizzazioni	379.263,00	512.542,00	689.408,00
G) Attivo circolante	17.343.506,00	18.337.839,00	17.826.916,00
H) Ratei e risconti	343.008,00	340.746,00	450.007,00
Totale Attivo	18.065.777,00	19.191.127,00	18.966.331,00

Passivo	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Patrimonio netto	1.350.931,00	1.764.898,00	1.141.224,00
G) Fondi per rischi ed oneri	1.976.045,00	2.574.290,00	3.185.534,00
H) Trattamento di fine rapporto	554.879,00	550.555,00	474.682,00
I) Debiti	14.183.516,00	14.301.384,00	14.164.891,00
J) Ratei e Risconti	406,00	0,00	0,00
Totale passivo	18.065.777,00	19.191.127,00	18.966.331,00

Bilanci d'esercizio in sintesi di SOCIETÀ VILLASERVICE SPA
Conto Economico

Conto Economico			
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013
F) Valore della produzione	12.660.617,00	13.663.881,00	12.877.248,00
G) Costi di produzione	12.270.238,00	12.869.965,00	12.837.376,00
Differenza	390.379,00	793.916,00	39.872,00
H) Proventi e oneri finanziari	8.053,00	7.932,00	3.304,00
I) Rettifiche valore attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
J) Proventi ed oneri straordinari	6.119,00	192.913,00	-11.118,00
Risultato prima della imposte	404.551,00	994.761,00	32.058,00
Imposte	219.547,00	580.793,00	17.690,00
Risultato d'esercizio	185.004,00	413.968,00	14.368,00

Preso atto di quanto sopra esposto, si approva il presente piano e relazione tecnica per la razionalizzazione delle società partecipate, dando atto che si dovrà procedere tutti gli atti conseguenti per dare attuazione alla cessione delle quote di partecipazione

Copia del presente piano viene inviata alla sezione di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito istituzionale del Comune.

Sanluri 31.03.2015

IL SINDACO
Alessandro Collu

